



**DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA
LOMBARDIA
UFFICIO II – GESTIONE PATRIMONIALE E
APPROVVIGIONAMENTI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA DI GASOLIO MINERALE AD
USO RISCALDAMENTO**

Indice

<u>Articolo</u>	<u>Oggetto</u>	<u>Pagina</u>
PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI		
1	Oggetto del Capitolato	3
2	Modalità di espletamento della gara	3
3	Deposito Cauzionale	3
4	Responsabilità dell'appaltatore–Assicurazione	4
5	Trattamento dei dati	5
6	Invariabilità dei corrispettivi	5
7	Obbligo di sopralluogo	5
8	Validità della graduatoria	5
9	Contratto - Emissione d'ordine	6
10	Pagamenti	6
11	Esecuzione in danno	6
12	Fallimento dell'assuntrice o morte del titolare	6
13	Subappalto	7
14	Cessione del contratto	7
15	Foro competente	7
16	Rinvio a norme di diritto vigente	7
PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI		
17	Oggetto della fornitura	8
18	Modalità di espletamento della fornitura	8
19	Riduzione della fornitura	9
20	Offerta	9
21	Aggiudicazione con riserva	9
22	Modalità di pagamento	10
23	Penali	10
24	Risoluzione del contratto	10
25	Verifiche e controlli sullo svolgimento della fornitura	10
26	Facoltà di recesso	11

Parte Prima - Condizioni Generali

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura di gasolio minerale per uso riscaldamento per gli immobili di cui all'allegato A), per il periodo di un anno a decorrere dal 23 novembre 2006 (o decorrenza diversa in caso di aggiudicazione successiva al 23 novembre 2006), per un importo presunto complessivo di € 1.727.000,00, accise incluse e IVA esclusa, stimato sul quantitativo di cui all'art. 19.

ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara verrà esperita con procedura aperta, in ambito U.E. ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta recante il prezzo più basso di cui all'art. 82 del citato decreto, come specificato al successivo art. 20.

Le modalità d'espletamento della gara sono quelle indicate nel bando di gara oltre a quanto indicato nei paragrafi seguenti.

ART. 3 – GARANZIE

3.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara, è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, in misura pari al 2% (due x cento) dell'importo presunto del contratto. Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al successivo punto 3.4), dovrà essere presentato congiuntamente all'offerta, **pena l'esclusione dalla gara.**

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

3.2) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% (dieci x 100) dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. **La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. Superato tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al "Prime rate" più 2 (due) punti.** Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito negli stessi modi indicati nel successivo punto 3.4) deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3.3) ASSICURAZIONE

L'Agenda aggiudicataria, in sede di stipula del contratto, dovrà produrre copia di idonea polizza di assicurazione, di cui al successivo art. 4, a copertura dei danni causati a terzi, con un massimale pari a € 3.000.000,00.

3.4) MODALITA' DI COSTITUZIONE

I depositi cauzionali, i cui importi saranno precisati negli atti di gara, potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità:

- a) in numerario con versamento presso la Banca INTESA – Filiale 4275 di Milano – ABI 03069 – CAB 09420 – C/C 119675634/77 – o con assegni circolari (intestati direttamente all'INPDAP) – o con Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato), fatta vertenza che titoli dello Stato saranno conteggiati al Valore di Borsa relativo al giorno di costituzione del deposito;
- b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs 1 settembre 1993, n.385 in possesso di titolo per l'esercizio esclusivo o prevalente di attività di rilascio di garanzie.

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.

ART. 4 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE - ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria della fornitura assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Ditta stessa, quanto dell'Istituto e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti lo svolgimento della fornitura oggetto dell'appalto.

A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare una polizza assicurativa con primario Istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività og-

getto dell'appalto, per qualsiasi danno che la stessa possa arrecare all'INPDAP, ai suoi dipendenti e incaricati, nonché a terzi.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 193, i dati forniti dalle Imprese sono trattati dall'INPDAP esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.

Il Titolare dei dati in questione è l'INPDAP.

ART. 6 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Lo sconto offerto **non potrà subire variazioni** per tutto il periodo contrattuale.

ART. 7 – OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

Acquisita conoscenza dei luoghi

La Ditta prima di presentare l'offerta è tenuta a recarsi sui luoghi in cui dovranno eseguirsi le forniture per prendere conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione del prezzo e sulle condizioni contrattuali.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, la ditta formula, ad ogni effetto, precisa dichiarazione di aver effettuato la visita e gli accertamenti di cui sopra e di essere a conoscenza di tutti gli elementi necessari per la formazione dell'offerta.

ART. 8 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria,

sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

ART. 9 – CONTRATTO D'APPALTO - EMISSIONE D'ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, l'Ente appaltante ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

L'Istituto si riserva, nei casi d'urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 10 – PAGAMENTI

L'I.N.P.D.A.P. – Ufficio " Gestione Servizi al Fabbricato ed interventi manutentivi in economia e di somma urgenza" provvederà al pagamento di ogni singola fattura che la Ditta appaltatrice emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, nel termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Istituto, operando le eventuali trattenute a titolo di penale o per violazione degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in la Ditta è stabilita.

ART. 11 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 12 – FALLIMENTO DELL'ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE

L'assuntrice si obbliga per sè, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 13 – SUBAPPALTO

La possibilità di subappalto, nei limiti massimi del 30%, resta subordinata a quanto previsto all'art. 18, della legge 55/1990 e successive modifiche e integrazioni. In caso di subappalto, l'INPDAP provvederà a corrispondere direttamente all'Assuntrice l'importo delle forniture eseguite.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

E' altresì vietata la cessione del credito vantato dalla Ditta Aggiudicataria nei confronti dell'INPDAP.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 16 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio al bando di gara e alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Parte Seconda - Condizioni Speciali

ART. 17 – OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura del gasolio minerale da riscaldamento è data a misura, sulla base degli ordinativi di volta in volta emessi dalla stazione appaltante («Gestione Servizi al Fabbricato ed Interventi Manutentivi in economia e di somma urgenza»), presso gli stabili indicati nell'allegato A). Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese, tra le altre, quelle relative:

- alla consegna e allo scarico del combustibile per il quantitativo di volta in volta ordinato;
- al trasporto di ogni singola partita di fornitura presso gli immobili di volta in volta indicati negli ordinativi;
- a tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità e termini contenuti nel presente Capitolato d'appalto e nel contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'offerta, resteranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea. La Ditta aggiudicataria deve impegnarsi espressamente a manlevare e tenere indenne l'INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di igiene e di sicurezza vigenti.

ART. 18 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

La fornitura del combustibile dovrà avvenire entro ore 24 (ventiquattro) dall'ordinativo, presso lo stabile indicato nell'ordinativo stesso dalla stazione appaltante («Gestione Servizi al Fabbricato ed Interventi Manutentivi in economia e di somma urgenza»).

Nelle fasi di scarico **dovrà** essere presente, oltre all'operatore addetto allo scarico, anche un rappresentante dell'INPDAP (custode, conduttore delle centrali termiche o altro soggetto indicato dall'Istituto), il quale attesterà per ricevuta la quantità erogata e ritirerà la relativa bolla di consegna e del relativo cartellino.

Il personale della Ditta aggiudicataria durante il lavoro dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro recanti la placca di riconoscimento della Ditta medesima, e mantenere un contegno irreprensibile nei confronti dei condomini e del personale dell'INPDAP e suoi incaricati.

La Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale specializzato.

ART. 19 – RIDUZIONE DELLA FORNITURA

Il quantitativo massimo presunto della fornitura è di lt. **1.700.000** (unmiliomesettecentomila) di gasolio minerale ad uso riscaldamento. Tale quantitativo non è vincolante per l'INPDAP e subirà comunque riduzioni a seguito della graduale vendita, nel corso di vigenza contrattuale, degli immobili di cui all'allegato A) ai sensi della Legge 23 dicembre 2001, n. 410.

ART. 20 – OFFERTE

L'offerta economica, redatta in bollo e posta in busta chiusa e sigillata separata dalla rimanente documentazione, dovrà recare l'intestazione dell'impresa concorrente ed essere firmata dal legale rappresentante.

Nell'offerta dovranno essere indicati in cifre e lettere:

- lo sconto €/litro, IVA compresa, di ribasso rispetto al prezzo di cui alla "rilevazione prezzi petroliferi C.C.I.A.A. di Milano" per la fornitura di **gasolio** minerale per uso riscaldamento, per quantità da 5.001 a 10.000 litri (voce 105) e per quantità da 10.001 a 20.000 litri (voce 107), franco consumatore, pagamento a 30 giorni. Il prezzo è da intendersi al lordo, ovvero comprensivo d'accise ed IVA. Lo sconto €/litro non potrà essere inferiore a €0,12/litro.

Lo sconto dovrà essere espresso in misura unitaria e non in termini percentuali.

In caso di difformità tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione appaltante.

I concorrenti dovranno compilare l'apposito "Modello Offerta Economica".

Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento delle stesse. Con la presentazione s'intenderanno accettate, da parte dei concorrenti, tutte le condizioni del presente capitolato e del bando di gara.

L'offerta sarà vincolante per la Ditta concorrente per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

ART. 21 – AGGIUDICAZIONE - RISERVA

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio dell'offerta recante il prezzo più basso e quindi **a favore del maggior sconto praticato**, previa verifica delle offerte anormalmente basse a norma dell'art. 86 del citato del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, prendendo come prezzo di riferimento l'ultima rilevazione disponibile della C.C.I.A.A. di Milano antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all'impresa che segue in graduatoria entro i termini di validità dell'offerta economica, come previsto dall'art. 8 del presente capitolato.

L'INPDAP si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, o di ritardare l'aggiudicazione, in mancanza di trasferimento di budget, senza che la Ditta prima classificata possa avanzare alcuna pretesa. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione della predetta condizione.

L'INPDAP si riserva la facoltà di ricorso parziale alla fornitura come indicato al precedente art. 19

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

ART. 22 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture relative ad ogni singola fornitura, corredata dell'attestazione di ricevuta della quantità erogata sottoscritta da un rappresentante dell'INPDAP come indicato all'art.18 («Gestione Servizi al Fabbriato ed Interventi Manutentivi in economia e di somma urgenza»), verrà effettuato entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.

Lo sconto praticato s'intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto. Il prezzo di riferimento del gasolio minerale per riscaldamento è quello indicato secondo le indicazioni di cui all'art. 20, rilevato alla data della fornitura.

ART. 23 – PENALI

In caso di ritardo nella fornitura oltre il termine previsto all'art. 18, si applicherà una penale pari a € 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'INPDAP si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di:

- 3 ritardi notificati per iscritto.
- ritardo nella consegna protrattosi per più di tre giorni notificata per iscritto.

ART. 25 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL LA FORNITURA

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione della fornitura e sulla perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente capitolato. Qualora dal controllo della fornitura dovesse risultare non conforme al capitolato e al contratto, l'aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali.

ART. 26 – FACOLTA' DI RECESSO

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R., senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna.